Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Documento

d *Wealth Planning.*

Strumenti a tutela del patrimonio

Luglio 2018

FNC

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO

AREA FINANZA AZIENDALE

CONSIGLIERI DELEGATI

MAURIZIO GIUSEPPE GROSSO
LORENZO SIRCH

COMPONENTI

ALESSIA BASTIANI
ROBERTO IANNI
GIOVANNI PINNA PARPAGLIA

ESPERTI

VALERIA FERRERO (PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO AIPB)
SIMONA MAGGI (DIRETTORE SCIENTIFICO AIPB)

RICERCATORI FNC

VIVIANA CAPOZZI
ROBERTO DE LUCA
NICOLA LUCIDO

Indice

Presentazione 4

1. 6

1.1. Le condizioni economiche delle famiglie e le loro scelte di investimento 6

1.2. Le preoccupazioni per il futuro e il valore attribuito alla consulenza 6

2. Le condizioni di partenza: analisi preliminare del patrimonio globale 12

2.1. Le molteplici forme del patrimonio famigliare 12

2.2. Le criticità connesse alla gestione dei patrimoni e i rischi della commistione famiglia- impresa..14

3. La definizione degli obiettivi del cliente per la gestione del patrimonio globale 18

4. Principali strumenti di *Wealth Planning* 21

4.1. Premessa 21

4.2. Intestazione fiduciaria 22

4.3. Prodotti Assicurativi 23

4.4. Patto di famiglia.....33

4.5. Fondo Patrimoniale della famiglia.....36

4.6. Atti di Destinazione ex art. 2645-ter C.C. 40

4.7. Soluzione societaria.....41

4.8. Trust.....45

5. Il ruolo del commercialista nella gestione dei patrimoni familiari 52

Presentazione

Il tema della pianificazione dei patrimoni, soprattutto in seguito alla crisi finanziaria che il Paese ha vissuto negli ultimi anni,
diversi soggetti, primi fra tutti i commercialisti, che svolgono un ruolo imprescindibile di consulenza e di accrescimento delle conoscenze delle famiglie italiane.

Al fine di offrire un supporto sempre più globale ai clienti,
di rapporti e la collaborazione tra commercialisti e altre r
Banking (AIPB), che rappresenta istituzionalmente gli intermediari deputati alla gestione dei patrimoni. Il servizio di Private Banking, che tradizionalmente si rivolgeva a famiglie ed individui con patrimoni significativi, ha attualmente esteso il proprio raggio di azione a soggetti che detengono *asset* di valore meno rilevante, che pure possono presentare esigenze di investimento complesse e variegate. Gli operatori coinvolti mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate,

organizzative dedicate. La collaborazione con AIPD è stata preziosa e fruttuosa, in quanto

professionali, ecc.) e tale sinergia consente di dare vita a un vero e proprio network interdisciplinare, in grado di mettere le proprie competenze distintive e complementari al servizio dello sviluppo e del *wealth planning* presso famiglie e imprenditori.

La sfida comune è aiutare le famiglie italiane a preservare e fare crescere la loro ricchezza privata e, nel caso delle famiglie imprenditoriali, di accompagnarle nelle scelte necessarie per assicurare la continuità aziendale potenzialmente
destabilizzanti, che devono essere gestiti in maniera oculata e lungimirante.

A tale proposito, ad esempio, da anni si ritiene che

assicurare sviluppo per il Paese. In aggiunta, è ormai consolidata

valutare il più correttamente possibile opportunità e rischi legati alle scelte di investimento, può infatti contribuire a veicolare quote rilevanti di ricchezza finanziaria privata verso innovative formule di finanziamento della piccola media impresa, con benefici reciproci per investitori e imprenditori in termini di migliori performance attese per i primi e di minore dipendenza dal sistema creditizio per i secondi. Diversificare gli investimenti, ricercare le migliori opportunità per impiegare i capitali privati, ottimizzare il passaggio generazionale del patrimonio aziendale e mettere a punto soluzioni per la copertura dei rischi a cui si è maggiormente esposti, sono operazioni che richiedono a volte valutazioni molto complesse, ma che assumono oggi un rinnovato valore socio-economico per favorire crescita e sviluppo onomia nel medio lungo termine.

Lo scopo del presente documento è quello di fare luce sulle diverse opzioni a disposizione pianificazione e protezione del
patrimonio, che necessitano di un supporto qualificato e competente: dalla mera ricerca di rendimenti finanziari alla volontà di tutela dei familiari, dal desiderio di diversificazione dei rischi alle un ruolo imprescindibile è senza dubbio ricoperto
dal commercialista, che rappresenta un punto di riferimento e una figura di estrema fiducia, che unisce un livello adeguato di competenza alla conoscenza delle vicende imprenditoriali e familiari dei sogget In particolare, il commercialista, nella gestione

professionale del patrimonio, segue un processo che, partendo da una fotografia del patrimonio globale, si snoda attraverso , insieme al cliente, degli obiettivi di medio-lungo periodo, e attraverso , con il supporto di un team di professionisti (notai, avvocati, consulenti finanziari, ecc.),
protezione/passaggio generazionale del patrimonio stesso.

Maurizio Giuseppe Grosso e Lorenzo Sirch

Consiglieri Nazionali con delega alla Finanza aziendale

1. / ƨ Y LJNJ Ŝ y ř Ŝ NJ Ŝ f Ω l· ú a ú o d z r e d r e S c i t a ă e Ğ v ŝ u y ƥ o NJ ƛ ƨ
nel medio lungo termine

1.1. Le condizioni economiche delle famiglie e le loro scelte di investimento

Il contesto macroeconomico migliora in tutti i Paesi europei e trasversalmente nei diversi settori industriali, riportando il tasso di occupazione sopra al livello pre-crisi del 2008[1]
un buon ritmo nel 2017, ma il PIL reale non recupera ancora i livelli precrisi e vede aumentare il divario rispetto alla Francia, Germania e Spagna. Il trend di crescita si conferma comunque solida e favorisce il mercato del lavoro portando un aumento del tasso di occupazione ed una riduzione della disoccupazione.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle famiglie italiane, la formazione di risparmio, inteso come reddito non consumato, è più bassa rispetto al passato, ma la ricchezza, intesa come patrimonio accumulato nel tempo,
reddito disponibile (8,5 volte se calcolata al netto delle passività).[2]

crescente attenzione delle famiglie italiane verso la diversificazione e la gestione del rischio, hanno reso i fondi comuni, le gestioni patrimoniali e le polizze le scelte privilegiate di investimento degli ultimi anni. Inoltre, il successo inaspettato dei PIR[3]

chi investe nel futuro

Tale successo, che ha generato una raccolta di 11 miliardi di euro nel 2017 ed una previsione di ulteriori 60 nei prossimi 4, ha favorito un salutare aumento delle operazioni di quotazione delle PMI italiane nel 2017, trend positivo mai registrato prima, che sta proseguendo nel 2018 con un numero [4] e una significativa attenzione verso il one.
Minore è invece la fiducia delle famiglie italiane sulla tenuta nel medio periodo del welfare nazionale, da cui consegue un aumento della quota di Fondi comuni, fondi pensione e riserve tecniche nei portafogli, valori che, se rapportati al PIL, allineano progressivamente le scelte delle famiglie italiane alla media europea.

1.2. Le preoccupazioni per il futuro e il valore attribuito alla consulenza

Negli ultimi anni, al fine di offrire un servizio di gestione personalizzata del portafoglio o di consulenza finanziaria evoluta, secondo le esigenze o le richieste del cliente, il Private Banking ha sostenuto rilevanti investimenti per potere

[1]
[2] anno 2017.
[3] I Piani Individuali di Risparmio, introdotti con Legge di Stabilità 2017, sono investimenti indirizzati al sostegno delle piccole e medie imprese che offrono il vantaggio fiscale di vedere azzerate le tasse sugli utili
anni.
[4] AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita

che, tenendo conto dei mutamenti socio economici degli ultimi anni, porti ad individuare una serie di strumenti che consentano la pianificazione e la programmazione nella gestione dei patrimoni (aziendali e personali) in ottica conservativa, produttiva e di trasmissione alle generazioni future, contrastando (quanto più possibile) i rischi connessi ad eventi incogniti ed incontrollabili. Nel presente paragrafo ci si propone di fornire una disamina dei principali strumenti di *wealth planning* che, senza alcuna pretesa di esaustività, fornisca ai Colleghi un quadro generale della materia, aiutandoli nel ruolo sempre più pregnante di soggetto che affianca il Cliente a 360 gradi nelle scelte fondamentali di contenuto economico e patrimoniale della sua vita imprenditoriale e familiare. Di seguito, quindi, si presentano delle schede tecniche che dopo aver delineato un quadro giuridico di ogni strumento , le possibili motivazioni sottese alla scelta ed i connessi profili fiscali.
Gli strumenti esaminati sono:

1. .
2. Prodotti assicurativi.
3. Il patto di famiglia.
4. Il fondo patrimoniale della famiglia.
5. Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter C.C.
6. La soluzione societaria.
7. Il *trust.*

4.2. Intestazione fiduciaria

Inquadramento giuridico

Con tale contratto il fiduciante trasferisce un diritto al fiduciario perché lo eserciti

mandato senza rappresentanza ed è un contratto a titolo oneroso. La forma è libera, pur reputandosi necessaria la pattuizione per iscritto, se non altro *ad probationem*, poiché il contratto deve contenere:

a) ;
b) i poteri attribuiti al fiduciario;
c) ;
d) il diritto del fiduciante a chiedere, in qualunque momento, la restituzione dei beni conferiti;
e) il compenso spettante al fiduciario o i criteri per la determinazione dello stesso;
f) ;
g) e sono depositate le somme e/o i titoli oggetto del contratto;
h) le norme in tema di responsabilità applicabili (in particolare gli artt. 1218 e 1710 C.C.).

Il contratto fiduciario può avere ad oggetto beni mobili, immobili, patrimoni mobiliari, nonché partecipazioni societarie
fiduciario di investire e reinvestire i beni conferiti dal fiduciante.

Scopo e motivazioni

Il ricorso alla fiduciaria è stato adottato in passato prevalentemente in relazione alle esigenze di riservatezza. L ha sensibilmente limitato questa finalità

personalizzati per il soddisfacimento di esigenze articolate. Si pensi ai ruoli di garante nelle

operazioni straordinarie di impresa,
nelle assemblee ed esercizio dei diritti sociali, al ruolo di amministratore super partes nel monitoraggio dei patrimoni, di arbitro e di *trustee* professionale
pianificazione patrimoniale, finalizzata alla protezione del patrimonio personale e imprenditoriale dagli innumerevoli rischi ai quali è espost
alle generazioni future.
Tutti ambiti nei quali le fiduciarie si trovano ad operare in stretta collaborazione con i professionisti.
Alla più tradizionale attività di amministrazione con intestazione fiduciaria dei beni per conto di terzi

dei

patrimoni esteri (scudo fiscale ter e *voluntary disclosure*), è utilizzabile anche a regime, come strumento di *compliance*

Profili fiscali
Il riconoscimento della funzione di sostituto di imposta e la possibilità di applicare il regime del risparmio amministrato (art. 6
rendono il ricorso alla società fiduciaria particolarmente interessante al fine di semplificare gli adempimenti in capo al cliente e di ottimizzare la gestione della fiscalità, compensando plusvalenze e

4.3. Prodotti Assicurativi

Si tratta di forme contrattuali che possono svolgere funzioni diverse (assicurative, previdenziali e/o

Costituiscono uno strumento di protezione e di pianificazione, soprattutto se non stipulate secondo formule standard, ma personalizzate e poste in essere in combinazione con altri istituti quali
Sotto il profilo civilistico, offrono diversi vantaggi tra i quali:

a) sono assoggettate ad azione esecutiva o cautelare;
b) n qualunque momento (o dopo alcuni anni) la propria polizza, anche parzialmente (talvolta pagando una penale);
c) salvo diversa previsione contrattuale, il contraente può sempre modificare il beneficiario senza particolari formalità, anche designandolo con testamento.

Sul mercato esistono svariate tipologie di prodotti assicurativi, che si differenziano per il funzionamento, gli obiettivi perseguiti e alcuni aspetti fiscali, come meglio analizzato di seguito.

4.3.1. Assicurazione rischio puro

Inquadramento giuridico
Le assicurazioni a rischio puro (caso morte, rischio invalidità permanente, rischio non autosufficienza) sono caratterizzate dalla copertura esclusiva del rischio assicurativo, vale a dire che, qualora non si una prestazione potrà essere pretesa dal beneficiario.

nucleo familiare. Dal punto di vista operativo, generalmente è possibile optare per due differenti tipologie in base alla modalità di risarcimento, che può avvenire in forma di capitale costante (è

tempo secondo il tipo di rateizzazione prescelta)[9].

Scopo e motivazioni

Copertura dai rischi di avvenimenti gravi, come decesso e invalidità permanente, al fine di fornire al beneficiario un sostegno finanziario che consenta di affrontare al meglio le conseguenze garantendo maggiore stabilità e sicurezza.

Profili fiscali

La detrazione

fisiche per la copertura dei predetti rischi fissandone le condizioni e i limiti quantitativi.

Danno diritto alla detrazione IRPEF, nella misura del 19% del costo sostenuto, i premi pagati per far fronte al rischio morte e al rischio di invalidità permanente, purché questa sia pari o superiore al 5%. Quindi, ai fini della detrazione in esame, non saranno utili i premi pagati, a esempio, per invalidità temporanea o per percentuali di invalidità inferiori. Nel caso in cui siano contemporaneamente coperti rischi previsti ai fini della detrazione e rischi non previsti, la compagnia di assicurazione dovrà indicare separatamente la quota detraibile.

750 se

finalizzato alla tutela di persone con grave disabilità. Condizioni e limiti diversi sono previsti per le assicurazioni aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Con norma di attuazione[10], oltre a essere definiti quali siano gli atti il cui mancato compimento determini la non autosufficienza, sono state individuate le condizioni contrattuali che le polizze devono possedere per consentire la detraibilità. In particolare, non deve essere consentito il

rinnovo obbligatorio da

Nel caso di assicurazioni su rischio di autosufficienza, l

1.291,14.

[ÛìYˆLJ2ăìÎì2yŜ ŘЖŴŜűűI· ŘŜffŜ ă2YˆYŜ LJŜŴÖŜLJЖűŜ

.P.R. 601/1973, i capitali percepiti dalle persone fisiche in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

sostanzialmente a individuare i casi

morte. Tutte le somme che dovessero essere percepite in misura superiore a quelle derivanti dalla

e vale a

prescindere da chi sia il beneficiario e da quale sia il rapporto con il soggetto assicurato.

Nel caso di copertura del rischio di invalidità permanente, le somme percepite non saranno soggette a tassazione in quanto considerate risarcimento[11]. Diversamente le somme percepite per invalidità

9

caso di sopravvivenza o prima, in caso di morte dell'assicurato.

10 Con DM del 22.12.200 sono stati considerati, ai fini della detrazione, il mancato compimento, anche parziale, di uno o più

11 Art, 6, comma 2, TUIR.

temporanea, per i quali, peraltro, i relativi premi non sono detraibili, costituiscono reddito della stessa categoria di quello sostituito.
Il trattamento fiscale delle somme percepite al verificarsi della non autosufficienza differisce in

rimborso, totale o parziale, dei costi di assistenza, non vi è tassazione in quanto la fattispecie assume carattere risarcitorio[12]
prestazione erogata al verificarsi del sinistro si sostanzia in una rendita vitalizia o temporanea

tassazione della rendita sarà differenziata (esente se limitata alla copertura del rischio demografico, soggetta tassazione se contenente forme di accumulo finanziario).

4.3.2. Assicurazione caso vita

Inquadramento giuridico
Lo schema assicurativo prevede, sostanzialmente, che a fronte del pagamento del premio,
Di
conseguenza, dal punto di vista operativo, si tratta di uno strumento con un funzionamento opposto alle polizze caso morte. In questo senso, le polizze caso vita non sono classificabili come assicurazioni

analizzato nel paragrafo precedente, anche il prodotto in esame può prevedere diverse modalità di liquidazione, sotto forma di capitale o di rendita (immediata o differita).

definito con certezza, in quanto dipenderà dal rendimento degli investimenti gestiti dalla compagnia,

contratto e della politica di investimento seguita. In linea di massima, viene in ogni caso stabilito un minimo, che generalmente corrisponde almeno a quanto è stato versato dal contraente.
(rendita vitalizia)
o per un periodo di tempo concordato.
validità del contratto, i premi versati sono rivalutati e trasferiti ai beneficiari indicati in polizza o agli eredi legittimi.
delle assicurazioni vita: al di fuori dai casi di responsabilità penale, le somme destinate al contraente a ai beneficiari, infatti, non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari (art. 1923, C.C.).
nel caso di revocatoria fallimentare
per gli atti eseguiti dal fallito l'anno precedente la sua bancarotta. In tale evenienza, il capitale sottoscritto e versato all'assicurazione rientra a far parte dei beni appartenenti al fallimento e sarà quindi ricompreso tra quelli attivi da suddividere tra i creditori.

Scopo e motivazioni
Come appena menzionato, lo strumento in questione è utilizzato fondamentalmente per fini protettivi e previdenziali (come forma pensionistica complementare) o come forma di risparmio/investimento, garantendo, in tal modo, serenità economica e il mantenimento di uno stile di vita invariato al raggiungimento di una determinata soglia di età.

[12] Circ. AdE 29/E del 20.03.2001, punto 1.5.

Profili fiscali

La detrazione

Non sono previste detrazioni per contratti del tipo indicato. Solo per le polizze stipulate prima del 530, a condizione che il contratto avesse una durata minima di 5 anni e che in tale periodo non consentisse il riscatto o la concessione di prestiti.

[ŒY'LJ2ăλÎλ2yŜ ŘЖЩŜűúI· ŘŜffŜ ă2Y'Y'Ŝ LJŜЩŎŜLJЖűŜ

capitale da assoggettare a imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile sarà data dalla differenza

Si considera corrisposto, e quindi tassato, anche il capitale convertito in rendita[13].

4.3.3. Assicurazione con funzione previdenziale

Inquadramento giuridico

Si tratta di strumenti di previdenza complementare, disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, il cui obiettivo è concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.

Le tipologie gestite dalle compagnie di assicurazione sono:

- i fondi aperti (art. 12 D.Lgs. 252/2005), rivolti ai destinatari della norma (art. 2), i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR;
- i piani pensionistici individuali (Pip) (art. 13 D.Lgs. 252/2005), che rappresentano i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che li disciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa, ma anche dalle direttive della COVIP. Lo scopo è garantire all'utente diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari.

nistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà da parte dell'assicurato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale entro il limite del 50% del montante finale accumulato.

Agli iscritti al fondo è data la possibilità di chiedere, nei limiti previsti dalle fonti costitutive, una anticipazione delle prestazioni per eventuali spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi di cui all'art 31 della L. 457/1978, documentati secondo le disposizioni della L. 449/1997. L'anticipazione può, inoltre, essere richiesta per altre cause nel limite del 30% della posizione maturata. Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altro fondo pensionistico complementare.

Scopo e motivazioni

Volontà di creare forme pensionistiche integrative e complementari rispetto a quella derivante dalla gestione previdenziale in essere, per rispondere ai bisogni di protezione e sicurezza avvertiti dai clienti.

[13] Art. 45, comma 4, DPR 917/1986.

Profili fiscali

La deduzione

5.164,57.

maturare del diritto alla pensione obbligatoria e avere una durata minima di 5 anni.

La tassazione dei rendimenti

Le forme assicurative previdenziali usufruiscono di una particolare tassazione dei rendimenti

,

sostitutiva del 20%, in luogo di quella ordinariamente prevista al 26% per i redditi di capitali. 12,50% per i redditi derivanti da titoli di stato o assimilati.

9% in relazione alla

durata di appartenenza alla forma previdenziale.

imposta corrisponde al capitale o alla rendita liquidati al netto dei contributi previdenziali che non sono stati dedotti (si tratta infatti di una restituzione del capitale) e dei rendimenti già tassati Sulle parti di rendita maturate fino al 2006 si applicherà la tassazione secondo le aliquote IRPEF ordinarie. La tassazione agevolata permane in caso di anticipazione o riscatto correlati a invalidità permanente, morte, spese sanitarie, inoccupazione.

4.3.4. Assicurazioni miste

Inquadramento giuridico

Si tratta di prodotti che abbinano una copertura del rischio demografico (morte) e una funzione di accumulo del risparmio.

Scopo e motivazioni

Come sottolineato, le motivazioni sottese alla scelta di simili prodotti sono sia di tipo conservativo che di tipo proattivo, avendo riguardo sia alla copertura dai rischi che alla ricerca di rendimento sul risparmio accumulato.

Profili fiscali

La detrazione

Il premio pagato deve essere diviso nelle sue componenti. Sulle quietanze di pagamento devono essere separatamente indicate le varie componenti e, ciascuna, sarà detraibile secondo le regole proprie. Generalmente, in dette formule non sono presenti le funzioni di previdenza integrativa e, quindi, per la componente vita, nessuna detrazione sarà usufruibile.

[ŮƛƳLJƻăƛÎƛƻyŜ ŘƛƝŜǘǘƛ· ŘŜƭƭŜ ăƻƳƳŜ LJŜƝǑŜLJƛǘŜ

Trattandosi di polizze miste troveranno applicazione diverse modalità di tassazione previste in caso In caso di morte saranno

esenti da IRPEF i capitali percepiti limitatamente alla copertura del rischio demografico. La parte diversa percepita sarà soggetta a tassazione come reddito di capitale ex artt. 44 e seguenti TUIR. Nel

previsto per le polizze vita. genzia delle Entrate ha illustrato le modalità di individuazione della frazione imponibile facendo dapprima riferimento al valore di riscatto, ovvero a quanto la compagnia

avrebbe dovuto versare al contraente: in buona sostanza si tratta del capitale accumulato (teoricamente non utilizzato per la copertura del rischio morte) e dei successivi rendimenti. Tale valore viene ridotto dei premi pagati (al netto della frazione di copertura del rischio morte). Sulla [14]. In caso di decesso, se il valore di riscatto è superiore al capitale erogato, si assumerà come primo elemento della differenza il valore erogato. Qualora il valore di riscatto non sia contrattualmente previsto, si assumerà, in suo luogo, la riserva matematica.

Se il contratto prevede il pagamento di cedole in acconto nel corso della sua durata e alla fine la ente, in tale occasione, dovranno essere considerati anche gli acconti già corrisposti[15]. La tassazione sarà invece applicata anche sui pagamenti di cedole se questi sono corrisposti in via definitiva.

4.3.5. I contratti di capitalizzazione, le polizze *unit linked* e *index linked*

Inquadramento giuridico

Le polizze *unit linked* e *index linked* si caratterizzano per un contenuto prevalentemente finanziario, in quanto le prime sono collegate al rendimento di uno o più fondi di investimento, mentre le seconde hanno scadenza del io o quelli che saranno i valori presi a riferimento avranno in quel momento.

I prodotti presenti sul mercato sono di diverse tipologie: mentre alcuni garantiscono un rendimento altri prevedono che prestazione sarà connessa parametri di riferimento, sottostante. o riuscirà ad ottenere grava soprattutto sulle polizze *unit linked*, in relazione alle quali, tecnicamente, non è garantita neanche la restituzione totale del capitale investito. Proprio in conseguenza del livello di rischio potenziale da sostenere, recente giurisprudenza ha stabilito che nel caso in cui non sia garantita la restituzione del capitale investito, gli strumenti in questione non sono da annoverarsi tra i prodotti assicurativi, bensì tra i contratti di investimento ordinari[16].

Per ciò che concerne il contratto di capitalizzazione, in base private contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o . Tali strumenti hanno una durata minima di cinque anni e possono essere riscattati tramite recesso solo a partire dal secondo anno. In questo caso, contrariamente alle polizze *linked*, il contraente ha certezza della somma che gli sarà restituita alla scadenza.

[14] Sono previste aliquote inferiori per la parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011 (12,50%) e fino al 30 giugno 2014 (20%)

[15]

[16] Cassazione, Sentenza n. 10333/2018.

Scopo e motivazioni

Come sottolineato, le motivazioni sottese alla scelta delle polizze *linked* non sono connesse tanto alla salvaguardia e tutela del patrimonio, quanto alla ricerca di rendimenti in

, che può essere anche elevato.

Uno dei problemi connessi alle polizze *linked*

assicurativo-previdenziale secondo alcuni oppure finanziario-speculativa secondo altri. I primi le considerano un prodotto assicurativo vero e proprio, nonostante la forte componente speculativa, in

connesso alla durata della vita *linked* i premi sono investiti in prodotti finanziari ed il rischio è ancorato al loro andamento, non già ad un fattore art. 1882 c.c. che, nel definire il contratto assicurativo, fa riferimento ad in passato pronunciatasi in materia, ha sostenuto che le somme che rappresentano la funzione di previdenza e risparmio sono sottratte alle azioni esecutive e cautelari, sono impignorabili e insequestrabili [17].

canto, dalla mancanza del perseguimento di un seppur minimo obiettivo previdenziale, consegue la disapplicazione di tale norma civilistica[18]; a tale proposito, giova sottolineare come, secondo alcune pronunce giurisprudenziali, la funzione previdenziale dovrebbe essere in ogni caso prevalente[19].

Per quanto riguarda i contratti di capitalizzazione, le loro caratteristiche (ad esempio la durata minima e la certezza degli importi ottenuti alla scadenza) ne accentuano i contenuti e gli obiettivi di tipo previdenziale.

Profili fiscali

Società

La dottrina prevalente ritiene che la sottoscrizione di polizze finanziarie, così come le operazioni di capitalizzazioni, costituisca un mero investimento e quindi siano iscrivibili in bilancio tra i crediti verso la compagnia assicuratrice. Le rivalutazioni che maturano annualmente concorrono alla formazione del reddito con iscrizione nel conto economico.

n

Persone fisiche e assimilati

Trattandosi di polizze a contenuto finanziario non sono previste deduzioni e/o detrazioni salvo che il contratto complesso preveda una parte per la copertura del rischio morte o invalidità permanente.

[ŒÝLJ2ăλÎλ2yŜ ŘЖŜűűI· ŘŜffŜ ă2ÝÝŜ LJŜЖŎŜLJЖűŜ

I proventi derivanti dalle polizze finanziarie sono sostanzialmente inquadrabili tra i redditi di capitali o tra i redditi diversi.

(lettera g- ivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi -quinquies). Fermo restando che le rendite vitalizie o a tempo

[17] Cassaz., sentenza del 26 giugno 2000, n. 8676; Cassaz, Sez. Unite, sentenza n. 8271, del 31 marzo 2008.

[18] Tribunale di Parma, sentenza del 10 agosto 2010, n. 1107.

[19]

nelle polizze analizzata, pur essendo presente una funzione previdenziale, gli obiettivi di investimento si pongono in posizione di prevalenza.

determinato, non aventi funzioni previdenziali[20], sono considerate reddito di lavoro dipendente, i rendimenti delle relative gestioni sono considerati redditi di capitale. Il successivo art. 45 prevede che il capitale si considera corrisposto anche se lo stesso è convertito in rendita a seguito di opzione, con la sola esclusione delle erogazioni in forma di capitale effettuate a norma della normativa sulla previdenza complementare[21]. Conseguente il reddito è tassato al momento della conversione a prescindere dal fatto che lo stesso sia effettivamente pagato.

assicurazione non sia residente in Italia, né operi in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, né abbia nominato un rappresentante fiscale la ritenuta deve essere operata dal soggetto impresa, individuale o collettiva, attraverso il quale le somme sono corrisposte[22] . 26-

(sostituto di imposta) i redditi siano sottoposti a tassazione direttamente dal contribuente.

La cessione dei contratti

nte dalla cessione di contratti di assicurazione costituisce base imponibile nella categoria dei redditi diversi. Infatti, la lettera c- . 67 TUIR attrae a icati, realizzati

[23] ha espressamente confermato che le plusvalenze da trasferimento di polizze assicurative configura la fattispecie di reddito diverso soggetto a imposta sostitutiva del 26%[24]. Peraltro, il successivo art. 68, al comma 5 non prevede la somma algebrica con eventuali minusvalenze[25] che quindi sono da ritenere non deducibili. Il comma 9, infine, determina la base imponibile come differenza tra corrispettivi percepiti e somme pagate, ulteriormente ridotta delle somme già tassate come redditi di capitale.

La tassazione in capo ai beneficiari mortis causa

Vale la normativa generale per cui non sono soggette a imposizione le somme percepite in caso di morte in dipendenza da contratti di assicurazione a copertura del rischio demografico. Da ciò si deduce che la componente finanziaria è tassata quale reddito di capitale con imposta sostitutiva del 26% e con le modalità di determinazione sopra previste.

La rendita

al momento della corresponsione o della conversione in rendita. Qualora il contratto preveda di una rendita avente natura previdenziale, il rendimento finanziario è

44, comma 1, lett. g-quater. La rimanente parte di rendita non sarà tassata in quanto considerata restituzione del capitale versato.

---

[20] ulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (art. 50, comma 1, lett. h, TUIR).

[21] D.Lgs. 124 del 21 aprile 1993.

[22] Il caso è frequente quando le somme sono riscosse per il tramite di società fiduciarie.

[23] Risoluzione n. 144/E. del 13 maggio 2002.

[24]

[25] Cfr. Relazione ministeriale al D.Lgs. 461/1997.

[illegible]

assicurative del ramo III[26] e V[27].

[28] ha espressamente ricompreso tra le polizze soggette a imposta di bollo le *unit linked* e le *index linked*; risultano quindi escluse le polizze assicurative pure legate al rischio demografico e le polizze aventi finalità previdenziale.

AFE non sarà dovuta tutte le

intermediario residente.

assume tutti gli obblighi di segnalazione.

[illegible]

Le compagnie di assi

natura finanziaria da esse intrattenute. Specificatamente per il ramo di vita, le compagnie devono segnalare premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni[29]. Inoltre, ai sensi . 7 del DPR 605/1973, le compagnie segnalano tutti i contratti di assicurazione, a esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, nonché le somme erogate a qualsiasi titolo a favore dei la locuzione danneggiati escluderebbe la segnalazione delle erogazioni

natura finanziaria e le movimentazioni effettuate[30].

4.3.6. La polizza stipulata [illegible]

Si è visto sopra come la polizza di tipo finanziario non generi direttamente componenti di reddito ma

imponibile le variazioni del credito (rendimenti, rivalutazioni, ecc.).

Profili fiscali

La deduzione del costo

La deduzione dei premi pagati per le assicurazioni diverse da quelle a contenuto finanziario è correlata al principio di inerenza, ovvero a cui derivano ricavi o altri proventi imponibili.

di assicurazione abbia la funzione di eliminare o mitigare oneri potenziali che potrebbero essere impresa sia a titolo di risarcimento danni sia a titolo di mancato guadagno.

un rischio cui potrebbe essere chiamata a rispondere in forza del rapporto intercorrente con i

[26] Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (art. 2, D.Lgs. 209/2005).

[27] Le operazioni di capitalizzazione (art. 2, D.Lgs. 209/2005).

[28] Circolare. 48/E del 21 dicembre 2012.

[29] Art. 78, comma 25, L. 413/1991.

[30] Art. 7, comma 6, DPR 605/1973.

[ÛÅYLJ2ăÅÎÅ2yŜ ŘÅNJŜűűI· ŘŜftŜ ă2YYŜ LJŜNJŎŜLJÅűŜ

A prescindere dalla deducibilità del costo, la corresponsione del capitale in capo al beneficiario

capitali corrisposti in caso di morte (a copertura del rischio demografico) e di invalidità permanente, imposizione Irpef negli altri casi. La cor
contabilizzare nella voce A5 del conto economico. I risarcimenti sono considerati sopravvenienza attiva e, come tali, soggetti a imposizione secondo le regole generali del reddito di impresa.

Le imposte di successione

in quanto corrisposte *iure proprio*. Si tratta, sostanzialmente, di un diritto che nasce autonomamente in capo al beneficiario e che, quindi, non facendo parte del patrimonio del *de cuius*, non rientra . 12, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 346/1990 esclude del codice civile e le
indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o

finanziario (o lo assume in misura minima). In tal caso il prodotto viene riqualificato come mero strumento di investimento e soggetto alle ordinarie imposte di successione.

Occorre segnalare, in tale ambito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3263 del 19 febbraio 2016. Con tale pronuncia, pur se emessa a fini civilistici e non fiscali, la Suprema Corte ha stabilito che nel caso di polizze aventi natura finanziaria con beneficiario un soggetto non legato al contraente da vincolo di mantenimento possa configurarsi, fino a prova contraria, una donazione indiretta. La sentenza potrebbe aprire la strada alla tassazione della donazione stessa[31], quanto meno in relazione al premio pagato. Si aggiunga che la succitata ordinanza della Corte di Cassazione n. 10333 del 30 fornita dal Giudice di merito[32], ha qualificato come prodotti finanziari le polizze di assicurazione laddove le stesse siano sfornite della garanzia di conservazione del capitale, sottolineando come tale fattispecie implichi la mancanza della natura assicurativa.

Numerose associazioni di categoria (tra cui ANIA e AIPB) e diversi studi legali hanno confermato che "resta impregiudicata la natura assicurativa delle polizze unit linked" e che la sentenza della Cassazione non è intervenuta in tal senso.

Altri aspetti che il Giudice terrà in considerazione nel qualificare il contratto potranno essere ricercati

(particolarmente anziano e/o malato); nella possibilità per il sottoscrittore di interferire sulle scelte di investimento, nella durata della polizza e nella possibilità di riscatto anticipato[33].

A parte gli aspetti civilistici e contrattuali, e i relativi adempimenti in merito di tutela del risparmio, la riqualificazione come strumento finanziario porterebbe a escludere i benefici in tema di imposte di successione con conseguente tassazione dei capitali percepiti dai beneficiari.

[31] A. Busani, Le polizze vita sono donazioni indirette, *Il Sole 24 ore*, 15 marzo 2016, p. 41.
[32] Corte di appello Milano, sentenza 220/2016 del 21/01/2016.
[33] G. Andreani, IPSOA Quotidiano, 8 maggio 2018.

4.4. Patto di famiglia

Inquadramento giuridico

Con la riforma sul patto di famiglia (L. 55/2006[34]) è stata introdotta la possibilità per l
trasferire la propria azienda (anche sotto forma di partecipazione societaria) al coniuge e/o ad uno o
presa familiare. È un
contratto *inter vivos* che comporta un trasferimento immediato della proprietà. Il contratto deve

coniuge e tutti coloro che sarebbero

liquidare agli altri legittimari il corrispondente del valore della legittima in denaro o in natura. Tale

beni del disponente o in caso di rinuncia espressa da parte degli aventi diritto. Il contratto può essere:

- impugnato solo per vizi del consenso e la relativa azione si prescrive in un anno;
- sciolto per mutuo consenso o revocato con la stessa forma del primo contratto e con la partecipazione delle medesime parti.

Scopo

Predisposizione del trasferimento della azienda di famiglia alle future generazioni, in coerenza con
, evitando i problemi
potenzialmente scaturenti da una successione.

Profili fiscali

Prima di procedere alla trattazione dei profili tributari inerenti ai diversi trasferimenti realizzati con il patto di famiglia, va evidenziato che nelle diverse opinioni espresse dalla dottrina in ordine a tale

trasferimento de
Decisamente più discussa appare, invece, il titolo (oneroso o gratuito) della liquidazione dei legittimari non assegnatari, cui provvede il legittimario assegnatario. A seconda
adottata, ne discendono rilevanti conseguenze in ordine, soprattutto, alla possibilità di considerare, o

assegnatario. Sul tema, la Circolare n è
ŎI·NJI·ǘǘŜNJλÎÎI·ǘ2 ŘI·ftΩλyǘŜyǘ2 ς non prettamente donativo ς di prevenire liti ereditarie e lo ăYŜYōNJI·YŜyǘ2 Řλ I·ÎλŜyŘŜ 2 LJI·NJǘŜŎλLJI·Îλ2yƛ ă2ŎλŜǘI·NJλŜ 2ØØŜNJ2 fΩI·ăăŜ∃yI·Îλ2yŜ Řλ ǘI·fλ ōŜyƛ I· ă2∃∃Ŝǘǘλ inidonei ad assicurare la continuità gestionale degli stessi non comporta il pagamento Řλ dzƴ Ŏ2NJNJλăLJŜǘǘλØ2 ŘI· LJI·NJǘŜ ŘŜftΩI·ăăŜ∃yI·ǘI·NJλ2 ŘŜftΩI·ÎλŜyŘI· 2 ŘŜftŜ LJI·NJǘŜŎλLJI·Îλ2yƛ ă2ŎλI·fλΣ YI· ă2f2 fΩ2yŜNJŜ λƴ ŎI·LJ2 I· IjdzŜăǘΩdzfǘλY2 Řλ fλIjdzλŘI·NJŜ ∃fλ I·fǘNJλ LJI·NJǘŜŎλLJanti al contratto, in denaro o natura

legittimario assegnatario nei confronti degli altri legittimari. Volendo adottare un orientamento interpretativo in linea con le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa (al fine di prevenire

o delle partecipazioni al legittimario

[34] Legge 14 febbraio 2006, n. 55 - "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia".

[Ŝ ƛ ƳLJ2ăǘŜ ŘƛƝŜǘǘŜƴ ƛƭ ǘƝƝƛ·ăƬŜƝƛ ƴŜƴǘ2 ŘŜƭƭΩ·ÎƛŜƴŘƛ·

nei confronti dei propri

eventualmente maturati in

-bis del Tuir), ovvero come una componente

unitariamente considerato, senza disporre nulla in merito ai valori cui devono essere iscritti i singoli

ai valori fiscali

delle aziende.

Le imposte dirette: il trasferimento delle partecipazioni

Il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni non costituisce fattispecie imponibile né in capo al

l

disponente in regime di impresa. In tal caso, infatti, il trasferimento delle partecipazioni integra

Gli eventuali plusvalori delle partecipazioni emergeranno al momento della cessione a terzi a titolo oneroso (art. 67, lett. c e c-bis del Tuir). Detta plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo

t. 68, co. 6, del Tuir).

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

La liquidazione delle quote di legittima spettanti ai non assegnatari non integra, nei confronti di questi ultimi, alcuna fattispecie reddituale: la particolare natura di tale liquidazione non consente di ricondurla ad alcuna delle categorie di reddito disciplinate dal Tuir.

Le imposte indirette

F

liquidazione (da parte di questo ultimo) dei legittimari non

adottato comporta rilevanti implicazioni anche con riferimento alle imposte indirette e, in

applicabili alla fattispecie. Infatti, al di fuori delle ipotesi che integrano i presupposti per il regime di esenzione (del quale si dirà fra breve), entram

[35].

Con riferimento al regime di esenzione operante per i passaggi generazionali di aziende e/o

3, co. 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990, riconduce tali

[35] to del precedente paragrafo 2 della sezione C).

- il/i beneficiario/i devono essere il coniuge e/o i discendenti del dante causa;
- gli assegnatari devo pros attività di impresa o detenere il controllo per almeno 5 anni[36];
- apposita
  trasferimento o alla presentazione della dichiarazione di successione;
- se vengono trasferite quote o azioni in società di capitali, queste devono consentire di acquisire o integrare il controllo, ex art. 2359, c. 1 n. 1, C.C. (anche se in comproprietà fra più discendenti).

Per quanto concerne il requisito di continuità quinquennale, si deve sottolinea che, a determinate

ricevute in una società da lui stesso controllata[37]

resto, il requisito del controllo si applica esclusivamente ai trasferimenti aventi ad oggetto quote di partecipazione in società di capitali e, pertanto, non si ritiene necessario verificarne la sussistenza in capo al conferente, nel caso in cui la conferitaria sia una società di persone. Viceversa, nel caso in cui il conferimento sia effettuato nei confronti di una società di capitali, prima che siano decorsi cinque

al conferente non gli consentano di conseguire o integrare il controllo della società conferitaria, ai C.C..

Inoltre, se il legittimario assegnatario, prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento o

[38]. Qualora nel quinquennio si verifichino delle operazioni o della prosecuzione quinquennale

- operazioni che diano origine a società di persone, ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota assegnata al socio;
- operazioni che diano origine, ovvero incidano su, società di capitali, purché il socio mantenga C.C..

Con riferimento al requisito del controllo, va osservato che, in base ad una analisi testuale della norma di riferimento, non appare irrilevante che il requisito del controllo fosse integrato già in capo

partecipative che, insieme con altre
detenere una partecipazione di controllo nella società di capitali (controllo che non veniva integrato in capo al disponente, in base alle sole quote partecipative in suo possesso).
Sotto il
4-ter del D.Lgs. 346/ L. 244/2007, (finanziaria per il 2008), che ne ha esteso gli effetti anche al

diverso -bis, C.C.

[36] o

[37] Cfr. Circolare n. 3/E del 2008.

[38] Cfr. Circolare n. 3/E del 2008 e, in senso analogo, Circolare n. 18/E del 2013.

di esenzione non vengono rispettati, si applica
del D.Lgs.
471/
lle partecipazioni integra una liberalità diretta, distinta e autonoma dalla liberalità

individuazione delle aliquote e delle
franchigie di imposta si farà riferimento al rapporto di parentela esistente fra disponente ed

Anche i modelli impositivi applicabili alla liquidazione da parte del discendente assegnatario della quota di legittima spettante agli altri legittimari non assegnatari variano a seconda della natura che si vuole attribuire a detta liquidazione. Se si tiene conto che la medesima rappresenta un obbligo di legge in capo al discendente assegnatario, dovrebbe escludersi la possibilità di qualificarla come una

dovrebbe (più correttamente) considerare una liberalità indiretta da parte del disponente nei confronti dei legittimari non assegnatari. In tal caso, la liquidazione della quota di legittima andrebbe
esistente tra il
disponente e i legittimari non assegnatari.

e degli
altri legittimari. In linea con tale posizione, pertanto, la liquidazione dei legittimari non assegnatari

esistenti fra il legittimario assegnatario e gli atri legittimari.
Se la liquidazione avviene mediante il trasferimento di beni immobili sono dovute anche le imposte ipo-

Ovviamente, se il trasferimento è a favore di un soggetto in possesso dei requisiti e delle condizioni
-catastali si applicano nella misura fissa.
-sexies C.C. ertura della successione
del disponente, il coniuge e gli altri legittimari «che non hanno partecipato al contratto» possono chiedere ai beneficiari del medesimo il pagamento della somma (oltre gli interessi legali) prevista dal
-quater C.C.

liquidazione della propria quota di legittima. Con riferimento ai modelli impositivi operanti, si sottolinea che detta liquidazione, qualora avvenga mediante stipula di apposito accordo, è riconducibile alla disciplina di cui a . 346/1990 (accordi per la reintegra dei diritti dei

la norma appena richiamata risulta funzionale a evitare una duplic
rispetto a quella assolta dai coobbligati solidali, con riferimento ai trasferimenti effettuati al momento della conclusione del patto.

4.5. Fondo Patrimoniale della famiglia

Inquadramento giuridico
Tale istituto, presente nel nostro Codice Civile sin dal 1975, consente di destinare un patrimonio al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, soprattutto in termini di tutela contro eventuali

disavventure patrimoniali del coniuge. beni che possono far parte del fondo patrimoniale sono di diversa natura:

- beni mobili registrati;
- beni immobili;
- titoli di credito nominativi;

La costituzione può essere fatta dai coniugi (congiuntamente o singolarmente) o anche da un terzo e, pur non realizzando alcuno spostamento patrimoniale in quanto la proprietà dei beni rimane in capo ai coniugi, impedisce agli stessi di utilizzare detti beni per scopi estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. (anche per testamento nel caso di costituzione da parte di un terzo), può essere contestuale al matrimonio o successiva. Qualora la costituzione avvenga per atto pubblico, deve essere oggetto di:

- trascrizione nei pubblici registri;
- annotazione a margine d ;
- indicazione sul titolo di credito nominativo;

Gli effetti cessano in caso di:

- decesso di uno dei coniugi;
- separazione o divorzio;
- annullamento del matrimonio.

figlio. La recente riforma sulle unioni civili e le convivenze di fatto ha attribuito la possibilità di costituire un fondo anche alle coppie dello stesso

C., la costituzione del fondo patrimoniale comporta alcuni limiti allo , tranne che per le obbligazioni contratte in adempimento degli obblighi dallo stesso scaturenti (soddisfazione dei bisogni della famiglia) ed a condizione che il creditore fosse consapevole che il debito veniva contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Occorre avere riguardo al fatto che si considerano contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia anche le obbligazioni scaturenti dalla propria attività lavorativa, con possibilità pertanto prova incombe sul titolare.

Se il debito è preesistente alla creazione del fondo, è applicab *-bis* C.C.[39]. La tematica in questione Finanziaria. In proposito, una risalente nota ministeriale aveva specificato che detti limiti allo svolgimento dell'azione esecutiva non erano ad essa opponibili (nota 17 dicembre 1983, n. 15/10423). Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che:

[39] *Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.*

- il fondo osta all'esecuzione del Fisco, poiché i debiti fiscali non sono strumentali al soddisfacimento dei bisogni familiari[40];
- i carichi fiscali contratti nello svolgimento della professione devono intendersi contratti per soddisfare i bisogni familiari, salvo prova contraria del contribuente[41];
- un debito fiscale non può dirsi contratto per esigenze familiari per il solo fatto che deriva

  speculativa[42].

Con riferimento alla possibilità di iscrivere ipoteca su un bene conferito al fondo, in giurisprudenza si è affermato che:

- iscrizione ipotecaria è un atto di natura cautelare non qualificabile come azione esecutiva e pertanto, è possibile procedere a detta iscrizione ipotecaria anche su un immobile conferito al fondo[43];
- ndo patrimoniale, unicamente se si dimostra che il credito, per quanto professionale, è stato contratto per soddisfare esigenze familiari[44];
- iscrivibile

  tributaria sia stata cont

  onere della prova a carico del debitore opponente[45].

Il nuovo art. 2929-bis C.c. (aggiunto dal D.L. 83/2015) consente al creditore, che si senta pregiudicato

revocatoria, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il vincolo di destinazione è stato costituito a seguito del sorgere del credito;
-

  mobili iscritti in pubblici registri);
- esiste un titolo esecutivo.

In tal caso, i

la costituzione del fondo patrimoniale può sempre essere sottoposta ad azione revocatoria se effettuata al fine di eludere il soddisfacimento dei creditori[46]. La Cassazione penale, infine, ha frequentemente ravvisato il reato di fraudolenta sottrazione alla riscossione del fisco (di cui all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000) nella costituzione di un fondo patrimoniale[47].

Scopo e motivazioni

familiari.

[40] CTR Piemonte 11.2.2010, n. 18; CTR Grosseto 30.11.2009, n. 280; CTP Torino, 18.11.2009, n. 56; CTP Mantova, 10.6.2008, n. 71.
[41] CTP Firenze 21.1.2014, n. 88; analogamente Cass. 5.3.2013, n. 5385.
[42] Cass. 21.10.2015, n. 21396.
[43] CTP Brescia, 10.03.2014.
[44] Cass. 24.2.2015, n. 3738.
[45] Cass. 15 aprile 2016, n. 7521.
[46] ti del fallimento, del fondo patrimoniale nel quale
[47] Cass. 31.5.2012, n. 21013; Cass. 15.6.2011, n. 23986; Cass. 7.10.2009, n. 38925.

Profili fiscali

Imposte dirette

i redditi dei beni appartenenti al fondo sono imputati per metà del loro netto ammontare a ciascuno dei due coniugi (a prescindere dalla titolarità del bene). Nel caso in cui si verifichi la cessazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori, invece, i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per intero al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente TUIR).

Anche le plusvalenze di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR, ove derivanti dalla cessione di beni appartenenti al fondo patrimoniale, devono essere imputate al 50% fra i coniugi, secondo i criteri di cui all'art. 4 del TUIR, posto che detto articolo non attribuisce alcuna rilevanza alla fonte reddituale[48].

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 171 C.C.[49], i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo devono essere imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge al quale è stata attribuita l'amministrazione del fondo in via esclusiva.

Infine, con riferimento alla destinazione al fondo di (singoli) beni relativi all'impresa, va sottolineato che la medesima integra un'ipotesi di destinazione a finalità estranee. A prescindere, infatti, dal fatto che la destinazione al fondo sia avvenuta, o meno, con riserva di titolarità sul bene da parte dell'imprenditore, una volta confluito nel fondo, il bene viene per legge destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari. Di conseguenza, in capo all'imprenditore conferente tale destinazione darà luogo a ricavi

Imposte indirette

La tassazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale varia in funzione del fatto che detta costituzione determini o meno degli effetti traslativi dei beni destinati al fondo. Si possono verificare, infatti, le seguenti ipotesi:

- fondo costituito con beni in comunione legale;
- fondo costituito con beni di proprietà di uno dei coniugi (o di un terzo), con riserva di titolarità sul bene;
- fondo costituito con beni di proprietà di uno dei coniugi (o di un terzo), senza riserva di titolarità sul bene.

La Circolare 30 novembre 2000, n. 221/E (successivamente richiamata dalla Circolare 22 gennaio fondo patrimoniale provveda uno dei coniugi mediante il conferimento di beni di sua proprietà, riservandosene la titolarità, non è

inquadrare la fattisp
D.P.R. 131/

patrimoniale costituito con beni che sono già nella titolarità di entrambi i coniugi; posto che, anche in questo caso, non si verifica alcun effetto traslativo.

[48] Tale principio di imputazione del reddito vale anche in sede di a

patrimoniale.

[49] Cessazione degli effetti civili del matrimonio, morte di uno dei coniugi.

Nella diversa ipotesi in cui la costituzione del fondo patrimoniale comporta degli effetti traslativi (fondo costituito con beni di uno solo dei coniugi o di un terzo, senza riserva di titolarità sui beni

individuata in base al rapporto di coniugio o p

costituito con beni di proprietà di un terzo che se ne riservava la titolarità, non si verifica alcun effetto traslativo e, pertanto, sarebbe legittimo

ura proporzionale (circ. n. 221/E del 2000 e circ. n. 3/E del 2008).

Infine, le successive eventuali attribuzioni di beni, conseguenti al venir meno del fondo patrimoniale (es: scioglimento del matrimonio con attribuzione dei beni in proprietà ai figli, per disposizione del giudice) scontano autonoma imposizione, a prescindere dalle imposte già assolte.

4.6. Atti di Destinazione ex art. 2645-ter C.C.

Inquadramento giuridico

Si tratta di eni immobili e mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela per un periodo massimo:

a) pari alla vita del beneficiario, se questi è una persona fisica;
b) di 90 anni se il beneficiario è una persona giuridica o una pubblica amministrazione.

Tali atti possono essere trascritti per rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e possono contenere specifiche clausole di risoluzione automatica e/o di cessazione. Come per il fondo ta sui beni destinati è esperibile solo per obbligazioni contratte in adempimento del vincolo di destinazione, con la precisazione che si applica, anche in questo caso, la . 2929-*bis* C.C. sopra delineata.

A differenza di quanto previsto per il Fondo Patrimoniale, non possono essere oggetto di atti di destinazione i titoli di credito. Il soggetto conferente con questo atto, che costituisce una segregazione del patrimonio attuata mediante apposizione di un vincolo di destinazione ad alcuni . 1322, comma 2, C.C., interesse che riguarda un beneficiario specifico o una determinata categoria di beneficiari, in favore del quale/dei quali devono essere utilizzati i beni ed i relativi frutti.

possono essere *gli interessi meritevoli di tutela* In via generale e non esaustiva, si considerano meritevoli di tutela gli interessi diretti a:

- salvaguardare i bisogni della famiglia;
- ;
- disabilità;
- ;
- tutelare la famiglia di fatto.

Scopo e motivazioni

Separazione di una parte dei beni costituenti il patrimonio del conferente, destinandoli al perseguimento di un fine specifico. La conseguenza è che i beni conferiti sono sottratti alla garanzia patrimoniale del debitore (ex art. 2740 C.C.).

Profili fiscali

-ter C.C.:

a. ipotecaria in misura fissa, dovendosi comunque procedere alla pubblicità nei registri immobiliari

b. successioni e donazioni (in riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente esistente tra il disponente e il soggetto destinatario del trasferimento/ attuatore), e le imposte catastali, secondo i criteri impositivi ordinari;

c. *ad autonoma imposizione, a seconda degli effetti giuridici, indipendentemente da ogni precedente disposizione*

4.7. Soluzione societaria

Inquadramento giuridico

Sotto il profilo giuridico, il conferimento in una società di capitali, assume efficacia dalla data di iscrizione al Registro Imprese e deve essere:

effettuato per atto pubblico;

sociale della conferitaria, in cui il perito viene nominato:

- dalla Società stessa se questa è una srl,
- dal Presidente del Tribunale se è una spa.

Nel caso di spa gli amministratori (ex art. 2343 C.C.), entro 180 giorni, devono controllare le valutazioni contenute nella perizia e, se del caso, revisionarle, con riduzione del capitale sociale se il valore risulta inferiore di oltre un quinto (salva la possibilità del conferente di integrare quanto

per poter costituire supporto alle determinazioni relative alla percentuale di capitale sociale attribuita al conferente rispetto a quella residuante agli originari soci della Società.

cata e assume efficacia dalla data di stipula. La perizia non è indispensabile anche se, spesso, viene comunque redatta (da perito scelto dalle parti) al fine di stabilire le percentuali di capitale sociale attribuite al conferente rispetto ai soci originari.

In ogni caso, qualsiasi sia la forma societaria della conferitaria:

tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, di carattere non personale, sono trasferiti alla Società; (anche in assenza di notifica al debitore ceduto);

mentre per i debiti, se non esclusi dal conferimento, sono trasferiti alla Società ma senza effetto liberatorio per il conferente, salvo il suo esplicito consenso.

cede, in assenza di consenso, sotto il profilo della tutela del proprio patrimonio, il conferente sarà al riparo dai creditori ceduti solo dopo che la Società avrà onorato i debiti trasferitile.

E naturalmente, sia per questi che per eventuali altri creditori, la partecipazione ottenuta dal conferimento potrà costituire oggetto di aggressione, con i limiti e le specificazioni, tuttavia, di cui

soluzione

Scopo e motivazioni

Flessibilità

Una prima motivazione favorevole alla soluzione societaria va individuata nella miglior gestibilità dei

di svariati immobili locati), la gestio

flussi finanziari e degli eventuali investimenti manutentivi. Come conseguenza, sarà anche più facile

credito alla Società che, a parità di garanzie reali e/o personali concesse, attraverso bilanci e business plan, può dimostrare la sostenibilità degli investimenti che chiede vengano finanziati.
Inoltre, una volta che i beni siano trasferiti (usiamo volutamente un termine generico che riassume

successiva cessione, totale o parziale, della partecipazione in essa ci potrà consentire di perseguire ulteriori obiettivi.

Più agevole accesso al mercato

In primo luogo, attraverso la cessione della partecipazione si potrà attuare, di fatto, la cessione dei beni trasferiti alla Società. Questo, ad esempio, potrà permettere di trovare dei soggetti con cui condividere gli assets (sarà addirittura una strada s

Maggiore facilità nel raggiungimento degli obiettivi successori

Allo stesso modo, la gestione in ambito successorio delle quote della Società, consentirà di raggiungere obiettivi quali una più semplice differenziazione delle quote di proprietà attribuite a

blindatura della *governance* della stessa Società, una stabilizzazione nella gestione dei beni in essa trasferiti.
Ad esempio: X, che possiede 10 immobili e ha 2 figli (Y, capace e responsabile e Z, soggetto debole o, addirittura, dissoluto), vuole salvaguardare il proprio patrimonio anche dopo la propria morte. Anziché destinare per testamento parte degli immobili a ciascuno (sapendo che Z li dilapiderà velocemente) o lasciarli in comproprietà (con prevedibili litigi sulla gestione), X potrà conferirli in una srl e, per testamento, lasciare il 51% a Y e il 49% a Z. In questo modo l'amministrazione della srl e, di conseguenza, dell'intero patrimonio sarà affidata a Y che amministrerà prudentemente e saggiamente, presumibilmente anche nell'interesse di Z.

Tutela nei confronti dei creditori

Ancora, il trasferimento in una Società del proprio patrimonio o di parte di esso, specie se effettuato in momenti ampiamente antecedenti rispetto al verificarsi di ipotetiche situazioni di default personale (così da scongiurare o quantomeno limitare il rischio di azioni revocatorie), potrà agevolare la tutela di esso anche dai creditori dell'individuo. Sotto questo profilo la situazione è diversa a seconda del tipo di società. Relativamente alle quote di società di persone, infatti, la giurisprudenza consolidata ritiene che, salvo il caso rarissimo ove lo statuto ne preveda la libera

personae senza che vi sia il consenso degli altri soci è da ritenersi incompatibile con i caratteri di tale società[50].
Per le società a responsabilità limitata 2471 C.C. dispone specificamente in merito editore personale del socio. Quindi, contrariamente al caso della società di persone, il creditore può agire ma, anche in questo caso, se lo statuto prevede clausole di prelazione da parte degli altri soci (ciò che rappresenta la regola) e questi ultimi sono

terzi interessati al loro acquisto, perlomeno a un prezzo congruo in rapporto al valore ipotetico della citato art. 2471 C.C. e a fronte di ex art. 538 c.p.c.

cercare di recedere dalla società e, per questa via, farsi liquidare. Ma sappiamo che il recesso non è per nulla agevole. Analoghe considerazioni possono valere anche per le spa, salvo che in queste società le clausole di prelazione sono meno frequenti e, se esistenti, normalmente più blande nel contenuto.
Infine, sempre sotto il profilo della tutela dai creditori personali, pur escludendo operazioni in frode

evidente che il più veloce e agevole trasferimento di partecipazioni sociali rispetto al trasferimento di beni, offra migliori opportunità di difesa.

Aspetti fiscali
Andando oltre i costi di trasferimento (analizzati di seguito per ogni singola operazione), la scelta di una soluzione societaria potrebbe garantire anche dei risparmi fiscali. In particolare, a fronte di un

(ovviamente nel caso di opzione per una società di capitali) potrebbe dare, almeno temporaneamente, cospicui risparmi rispetto a una tassazione progressiva in capo alla persona fisica.

Conferimento di azienda

lusa da IVA ex art.2, c.3, del DPR 633/19

200,00 cadauna. Le imposte sono dovute in solido da conferente e conferitaria anche se, nella prassi, abitualmente si concorda che siano a carico della conferitaria (ovviamente tale accordo non vincola il Fisco per il quale permane il vincolo solidale).

ex art.176 del TUIR.
nella perizia di stima) superiore al valore fiscale della stessa in capo al conferente:

per il conferente stesso non vi sarà imponibile tassabile e la partecipazione ricevuta verrà

n prezzo superiore);

per la Società conferitaria sarà possibile iscrivere in bilancio il valore maggiore senza che, con ciò, emerga imponibile (ovviamente vi sarà un doppio binario per cui, ad esempio, gli

50
.2016.

ammortamenti civilistici saranno sui maggiori valori, mentre quelli fiscali solo sui valori fiscalmente riconosciuti).

La Società, tuttavia, per eliminare tale doppio binario, (ex art.176, c.2-ter TUIR), potrà optare per tiva che, quando il maggior valore riguarda immobilizzazioni materiali e immateriali (come avviene di norma) è: del 12% per valori da affrancare sino a euro 5.000.000; del 14% sul surplus sino a euro 10.000.000; del 16% sulla parte eccedente gli euro 10.000.000.

maggior valore attribuito ai crediti ed è ordinaria per gli altri valori (poste del circolante o attività finanziarie).

CŜăăƛƨyŜ ŘƱI·ÎƛŜyŘI·

L 2, c. 3, DPR 633/72, mentre è soggetta a imposta di registro sul valore corrente (cioè non sul corrispettivo pattuito ma sul valore di comune commercio, soggetto a

Su tale valore si applicano, in proporzione alla composizione delle attività, le aliquote proprie dei beni che le compongono (immobili 9%, mobili e avviamento 3%, crediti 0,5%, ecc.).

In relazione a

azienda) sarà tassato aumen

tassazione separata.

Conferimento di fabbricati a un veicolo societario

Il conferimento di fabbricati abitativi o diritti reali su di essi sconta un tributo nella misura del 9%. La base imponibile è rappresentata dal valore catastale dei fabbricati conferiti. Il conferimento può riguardare anche il mero diritto di nuda proprietà sul fabbricato, cui ovviamente non si accompagna un diritto reale di godimento a favore della società, permanendo esso nella sfera del conferente. Tale

della piena proprietà, può assumere tuttavia peculiare significato in una prospettiva maggiormente

predetto godimento.

Il conferimento del fabbricato abitativo può dar luogo a fattispecie diversificate, a seconda che

in questo caso di bene strumentale per destinazione e non per natura), nel qual caso partecipa alle vicende societarie insieme al complesso aziendale, oppure sia destinato a restare meramente a

semplici di mero godimento, essendo un atto ontologicamente dispositivo, sfugge a logiche di tipo conservativo e mal si attaglia a strategie di conservazione, tutela e valorizzazione.

Conferimento di terreni agricoli

Il conferimento di terreni agricoli in società normalmente risponde alla ratio di destinare il bene in oggetto

avviene nei confronti di una società semplice, che, come detto sopra, salvo il caso delle società di mera gestione immobiliare, rappresenta lo schema che meglio si attaglia a tale tipo di attività; e

succede anche nel caso di società di capitali oggettivamente agricole (Srl e Spa), che sono appunto ogge
In entrambi questi casi, il terreno agricolo trova la sua naturale e fisiologica collocazione nel capitale sociale di un ente istituzionalmente preordinato allo svolgimento di attività agricola.
Nel caso in cui invece il terreno agricolo sia conferito in una società oggettivamente commerciale,

funzionalmente collegato al fine istituzionale della società.
La distinzione sopra individuata non è di poco conto, ove si pensi che nel primo caso, la fisiologica

indirette sul trasferimento in misura agevolata (imposte di registro e ipotecaria dovute in misura fissa pari ad euro 200 ciascuna e imposta catastale dell1%); invece, il conferimento di un terreno agricolo

1.000,00 euro), unitamente alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Partecipazioni
Sotto il profilo
200,00. P
invece, 9 del TUIR che dispone la tassazione della plusvalenza intesa come differenza tra valore realizzato e costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, 177 del TUIR per le partecipazioni il cui acquisto determina, in capo alla conferitaria, il diritto di controllo nella partecipata.
conferimento di corrispettivi monetari, è determina
netto della conferitaria. Sino al 31.12.2018, se non è applicabile la deroga di cui al citato art. 177.,

mentre

4.8. Trust

Inquadramento giuridico
È un istituto di derivazione anglosassone e di *common law* finalizzato alla regolamentazione di una molteplicità di rapporti giuridici di natu
consente di creare diverse posizioni giuridiche legate da rapporti fiduciari. Le posizioni giuridiche ricorrenti nella costituzione di un *trust* sono tre, più una eventuale:

- il disponente: colui che promuove e/o istituisce il trust;
- il gestore/affidatario (*trustee*) che gestisce/amministra i beni conferiti in *trust* dal disponente secondo le regole da questi fissate
  dello scopo indicato;
- il beneficiario;
- il guardiano (*protector*) è la quarta figura, come detto, facoltativa alla quale, possono essere

  e nomina *trustee*); ii) esprimere il proprio placet sulle decisioni assunte dal *trustee*; iii) Impartire direttive o istruzioni al *trustee*
  trustee.

Trustee, che li amministra, gestisce e ne dispone per il

,

sotto la vigilanza di un supervisore (*guardian*), se previsto. Il Trust è diverso dal rapporto fiduciario in quanto la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente, mentre nel Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del disponente e del *Trustee*.
sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti (il conferimento può anche essere effettuato in un momento successivo). È ammissibile disporre un Trust nel proprio testamento. Le ragioni che più di sovente stanno alla base della costituzione di un *trust* sono:

- tutela del patrimonio per finalità successorie;
- tutela di minori o di soggetti affetti da disabilità;
- beneficienza;
- forme di investimento e pensionistiche;
- vantaggi di natura fiscale.

Il patrimonio oggetto del Trust può comprendere qualsiasi bene. Si tratta comunque di uno strumento da maneggiare con cura per evitare violazioni della normativa italiana, anche se permette di ottenere una notevole personalizzazione e di fornire una risposta alle più varie esigenze, tra cui, ad esempio quelle connesse al passaggio generazionale. Anche il Trust, al pari del fondo patrimoniale, per consolidarsi rispetto alle azioni revocatorie necessita di un termine di 5 anni.

Scopo e motivazioni
Separazione della parte di patrimonio conferita in trust da quella che resta nella sfera patrimoniale del disponente (effetto segregativo). Tale elemento rende il Trust più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente.

Profili fiscali
Il regime di tassazione dei redditi del *trust*
beneficiari di reddito. Pertanto, come meglio specificato di seguito, ai fini impositivi occorre distinguere tra due principali tipologie:

- *trust* con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (*trust* trasparenti);
- *trust* senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al *trust* (*trust* opachi).

Nel primo caso, il *trust*
conseguenza che il reddito da esso prodotto è assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione detenuta
trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
trust opaco, il *trust*

Il reddito del *trust* deve essere determinato facendo applicazione delle norme previste per:

- gli enti commerciali residenti, se il *trust* è residente e svolge in via esclusiva o principale attività commerciale (artt. 81-142 del TUIR);
- gli enti non commerciali residenti, se il *trust* è residente e non svolge in maniera prevalente attività commerciale (artt. 143-150 del TUIR);
- gli enti commerciali non residenti (artt. 151 e 152 del TUIR);
- gli enti non commerciali non residenti (articoli 153 e 154 del TUIR).

Imposte indirette
In relazione alle

-
- *settlor*);
- il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari finali dello stesso, da parte del *trustee*.

Quando l'atto costitutivo non contiene anche la dotazione patrimoniale del trust, non realizza alcun trasferimento di tipo patrimoniale, né costituisce vincoli di destinazione. La Circolare 48/E del 2007 sul punto ha evidenziato che l'atto costitutivo del trust, che non contenga al suo interno anche la dotazione patrimoniale dello stesso, va assoggetto ad imposta di registro in misura fissa e non ad imposta di successione e donazione (non implica la costituzione di alcun vincolo di destinazione).

al D.P.R. 131/1986 (altri atti non aventi contenuto patrimoniale). L'atto con il quale viene costituito il patrimonio del trust, viceversa (il *trust fund* *settlor*) destina i beni al fondo del trust e li affida all'amministrazione del *trustee*. Con la Circolare 48/E del 2007, l'Agenzia delle Entrate ha espressamente affermato la riconducibilità dell'atto di dotazione

.

In merito alle modalità di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni agli atti in esame, si registrano diversi orientamenti interpretativi dei quali è opportuno fare dare atto.

nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato all'imposta di successione e donazione in misura proporzionale al momento della dotazione patrimoniale del trust e questo anche nel caso in cui il trust sia formalmente privo di effetti traslativi, in quanto non prevede dei beneficiari finali del patrimonio (trust di scopo)[51]

riferimento al rapporto esistente fra disponente e *trustee*, bensì a quello tra disponente e beneficiario. Infatti, il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust sono collegate dalla medesima causa. La costituzione del vincolo di destinazione avviene quindi sin dall'origine a favore del beneficiario finale. Tuttavia, secondo

beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo[52]

suscitato diversi dubbi di legittimità costituzionale, ponendosi in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Infatti, la capacità contributiva assoggettata a

patrimoniale che si verifica in capo al beneficiario di un trasferimento.

Nei trust di scopo (in cui si crea un vincolo di destinazione su dei beni che non saranno devoluti a dei beneficiari finali), è difficile ipotizzare una qualunque manifestazione di capacità contributiva, nonché impossibile determinare il rapporto di parentela esistente tra il disponente e il beneficiario finale del

inanziaria ed ha individuato un diverso criterio di tassazione degli atti in esame. Secondo i Giudici di merito la dotazione patrimoniale del trust integra un atto sottoposto a condizione sospensiva (fattispecie disciplinata dall'art. 58, c. 2, del D.Lgs. 346/1990) e che, pertanto,

[51] Circolare n. 48/E del 2007.

[52] Ad esempio: per poter applicare l'aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età. Nel trust di scopo (privi di beneficiari finali),

trasferimento del patrimonio del trust a dei beneficiari finali[53].
La giurisprudenza di legittimità sul tema risulta caratterizzata da pronunce fra loro divergenti.
Da principio la Corte, con le ordinanze nn. 3735 e 3737 del 2015 (sostanzialmente analoghe), aveva

to anche in
presenza di fattispecie che non avevano prodotto alcun effetto traslativo. Successivamente, la

espressamente smentito la validità dei precedenti orientamenti interpretativi. In tale ultima occasione,
Entrate né i precedenti giurisprudenziali della medesima Corte. In base al dato letterale della normativa di riferimento, *imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i ψvincoli di destinazione♫, con la scontata conseguenza che il presupposto e quindi del reale arricchimento dei beneficiari.*
possibile (poiché

misura proporzionale al momento della attribuzione dei beni ai beneficiari finali.
La Corte, tuttavia, è recentemente tornata sul tema e, seppure ha dichiarato di volersi rifare

divergenti. Infatti, con la recente sentenza 30 maggio 2018, n. 13626, ha affermato il principio secondo il quale L'istituzione di un trust liquidatorio (con conferimento di quote di società a responsabilità limitata con lo scopo di alienare dette quote e provvedere al pagamento a del disponente) deve scontare l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale egistro in misura fissa; infatti, dalla segregazione patrimoniale realizzata deriva, secondo la Corte, un trasferimento di beni a favore del *trustee*, sia pure al mero fine della liquidazione e, quindi, del reale arricchimento dei beneficiari finali. Dato il perdurare dei contrasti interpretativi manifestati dalla Suprema Corte, è probabile che sul tema in futuro si possa registrare un intervento delle Sezioni Unite.
Infine, va evidenziato che
patrimoniale del trust, il trasferimento del patrimonio del trust al beneficiario finale del medesimo

vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust e questa tassazione ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali.

Imposte dirette: il trust come soggetto passivo IRES
Il trust, per essere riconosciuto ai fini fiscali deve essere titolare esclusivo della ricchezza prodotta dai beni che ha in dotazione patrimoniale[54], a tal fine: si richiede che sia irrevocabile (nei rapporti con il

[53] In tal senso si è collocata la giurisprudenza di merito maggioritaria: CTP Firenze 12.02.2009, n. 30 e CTP Milano 5.02.2014, n. 1208; CTP Bologna 30.10.2009, n. 120; Contra: CTR Firenze 22.09.2014, n. 1702.
[54] La Circolare 61/E del 2010 ha chiarito che, affinché vengano riconosciuti effetti giuridici in Italia ad un trust, questo deve presentare gli ele *i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può beneficiare del relativo reddito Non possono essere considerati validamente operanti sotto il profilo fiscale i trust*

disponente *trustee*[55]. Maggiore è il potere di gestione attribuito al *trustee*, maggiore è la possibilità di qualificare il trust come soggetto autonomo Finanziaria considererà il trust come una interposizione fittizia nel possesso dei redditi, che verranno imputati in capo al disponente[56]. A tal proposito, la Circolare n. 43/E del 2009 ha offerto una elencazione delle tipologie di trust che devono considerarsi fisc

- trust che il disponente o il beneficiario possono far cessare immediatamente, generalmente a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente ha il potere di designare se stesso come beneficiario in qualsiasi momento;
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulta dotato di poteri in forza dei quali il *trustee* non può esercitare la sua discrezionalità senza il consenso di questi;
- dell'estinzione);
- trust in cui il disponente può modificare i beneficiari;
- trust in cui sia comunque limitata la discrezionalità gestionale del *trustee*.

Come in precedenza anticipato, inoltre, il regime impositivo dei redditi dei beni in trust muta a

- nei trust senza beneficiari individuati, i redditi vengono assoggettati ad IRES direttamente in capo al trust (art 73, co. 1, lett. b, del TUIR);
- nei trust con beneficiari individuati[57], i redditi vengono imputati a questi ultimi (art.73, co. 2, del TUIR).

È possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente, come avviene nel caso in cui l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito sia accantonata a capitale e l'altra parte sia attribuita ai

- il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust;
- il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti (vale a dire quando essi hanno diritto di acquisire detto reddito), sarà imputato ai beneficiari medesimi[58].

In particolare, sembra utile ricordare che, quando il trust *fund* è costituito da quote di partecipazione in società di capitali, eventuali dividendi distribuiti ai beneficiari del trust saranno assoggettati ad imposte dirette come segue:

Trust trasparente

- Partecipazione qualificata: il dividendo non sconta imposizione in capo al trust, viene imputato direttamente ai beneficiari di reddito che sono tenuti ad inserirlo in dichiarazione in base alle rispettive aliquote;

---

che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei redditi. E' il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari

[55] Risoluzione 17 gennaio 2003, n. 8/E.

[56] Con riferimento alle ipotesi trust revocabile (*grantor* trust), la Circolare n. 48/E del 2007, ha evidenziato come in questo caso non si verifica un trasferimento irreversibile dei diritti. Il disponente non subisce una permanente diminuzione patrimoniale. Conseguentemente, non si verifica la soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi che sono tassati in capo al *settlor* (contra: CTP Brescia n. 339/10/14, secondo la quale anche in ipotesi di trust revocabile - e nel caso anche autodichiarato - per poter tassare i redditi dei beni in trust in capo alla persona fisica è necessario che sia intervenuta la revoca negoziale o giudiziaria del trust).

[57]

Circolare *premesso che il presupposto*

[58] Circolare 48/E del 2007 e Circolare 61/E del 2010.

- Partecipazione non qualificata: imposta sostitutiva del 26%.

Trust opaco

- Partecipazione qualificata: il dividendo è assoggettato ad IRES in capo al trust, scontando effettiva del 24% su un imponibile pari al 77,74% del dividendo);
- Partecipazione non qualificata: si applica, in capo al trust, imposta sostitutiva del 26%.

In proposito, tuttavia, va osservato che . 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha uniformato il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e diversi percepiti da persone fisiche, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. In particolare, i predetti redditi saranno assoggettati a tassazione nella misura del 26% (come ritenuta a titolo d'imposta, con riferimento ai dividendi), analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni non qualificate. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2018 per i dividendi (mentre per le eventuali plusvalenze, a partire dal 2019). Tuttavia, la disciplina dettata per il regime transitorio prevede gli utili derivanti da partecipazioni qua o in corso al 31 dicembre 2017 (la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022) conservano seconda del periodo in cui sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente, al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi appunto fino al 31 dicembre 2017.

Sotto il profilo operativo, il *trustee* procede alla determinazione del reddito complessivo del trust in base alla tipologia di trust e al tipo di attività svolta[59], individua la parte di reddito accantonata sulla e determina, separatamente, la parte di reddito imputata per trasparenza ai benef documentazione relativa al trust, non sia possibile individuare la quota di reddito imputabile al TUIR dispone che detto reddito sia imputato in parti uguali ai singoli beneficiari. La manovra di finanza pubblica per il 2007 ha, altresì, disciplinato sotto il profilo fiscale i redditi conseguiti dal beneficiario del trust: detti redditi sono qualificati come redditi di capitale ex art. 44, lett. g-*sexies*), aggiunta al co. 1 del TUIR. I redditi imputati ai beneficiari sono ricondotti alla categoria dei redditi di capitale anche nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto non residente.

In proposito, è opportuno sottolineare che i redditi tassati in capo ai beneficiari sono unicamente quelli imputati per trasparenza. I redditi tassati in capo ad un trust opaco, qualora dopo aver scontato l'IRES vengano trasferiti al beneficiario finale del trust (insieme al resto del patrimonio), non subiscono alcun [60].

beneficiario non residente (sul punto la Circolare n. 48/E ha chiarito che il trust residente imputa, per trasparenza, i propri redditi sia ai beneficiari residenti che a quelli non residenti). Il reddito attribuito al beneficiario non residente viene tassato in Italia, in quanto reddito di capitale corrisposto da soggetto residente (art. 23, co. 1, lett. b), del TUIR). Viceversa, il trust non residente imputa per trasparenza i propri redditi ai soli beneficiari residenti, tassandoli come redditi di capitale.

In proposito, va osservato che la Circolare n. 48/E del 2007 precisa che la residenza del trust è individuata utilizzando i criteri generali di collegamento al territorio, dettati per i soggetti IRES.

hanno nel territorio dello

Considerando le peculiari caratteristiche del trust, i criteri maggiormente utilizzati sono quelli della

[59] Nella determinazione del reddito del trust trovano applicazione le norme previste per gli enti commerciali (se il trust svolge attività commerciale), gli enti non commerciali (se il trust non svolge in maniera prevalente attività commerciale) e gli enti non residenti (se è un trust non residente).

[60] Cfr. Circolare n. 48/E del 2007, paragrafo 4.

strazione del trust coinciderà con: la sede della struttura organizzativa (dipendenti, locali, etc.) della quale eventualmente si avvalga, ovvero, in mancanza, tenderà a coincidere con il domicilio del *trustee*.

Ai criteri generali di collegamento con il territorio, se ne aggiungono altri dettati con funzione antielusiva (art. 73, co. 3, del TUIR). In particolare, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti «ed» almeno uno dei beneficiari siano qui fiscalmente residenti. La residenza del disponente rileva all'atto della dotazione patrimoniale del trust, mentre la residenza del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un momento successivo, a nulla rilevando [61].

Inoltre, si considerano residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà o altro diritto reale su di un bene immobile, ovvero costituisca, a favore del trust, dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

Quale soggetto passivo d'imposta, il trust, sia esso trasparente o "opaco", è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES. Pertanto, il trust deve presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di partita IVA, oltre ad adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili (sempre se esercita attività commerciale). Tutti gli adempimenti tributari gravanti sul trust sono assolti dal *trustee*. La C

alla disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui al D.Lgs. 167/1990

n. 97, nonché

2013

(*beneficial owner*) qualora nel fondo del trust vi siano attività estere. In particolare, per i trust (non commerciali) residenti:

-

  look through, e la percentuale della loro partecipazione al trust);

-

  il quadro RW, ove indicherà il valore delle attività estere e la quota del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi.

Viceversa, il beneficiario residente di un trust estero sarà sempre tenuto alla compilazione del quadro RW, variando esclusivamente le modalità di compilazione. Infatti, come chiarito dal *look through*;

trust a lui riferibile. ciclaggio e la

sua applicazione in ipotesi di trust era stata inizialmente

Circolare n. 38/E del 2013 specificando che, si considerano titolari effettivi del trust:

-

  se «i futuri beneficiari» sono stati già «individuati»;

- la persona fisica o le persone fisiche che «esercitano il controllo sul 25% o più del patrimonio del trust»;

[61] Cfr. Circolare n. 48/E del 2007.

- la categoria di persone nel cui interesse prin
  (sebbene, seppur con passaggi poco chiari, la Circolare in esame sembra escludere

art. 22, co. 5, del nuovo D.Lgs. n. 231 del 2007 (come modificato art. 2, c. 1, del D.Lgs. 90/2017) fornisce infatti il seguente elenco (decisamente ampio rispetto al precedente) di soggetti che possono e
trust:

- i fondatori (ovvero i disponenti) dei *trust*);
- i fiduciari (ovvero il *trustee*);
- il guardiano (o *protector*) del *trust*;
- i beneficiari (senza riproporre la previgente soglia del 25% del patrimonio riferibile al beneficiario);
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Entrate del 18 dicembre 2013 (che contiene detta soglia) non è stato modificato. Tale dato, suscita il legittimo dubbio interpretativo che il mancato aggiornamento del provvedimento possa essere espressione delle Entrate di non tradurre negli obblighi di monitoraggio fiscale la più ampia definizione di titolare effettivo prevista dalle intervenute modifiche alla normativa antiriciclaggio. Tuttavia, tenuto conto delle sanzioni previste in caso di incompleta redazione del
prudenziale attenersi alla più ambia definizione di titolare effettivo del trust, recentemente introdotta.
Infine, si osserva che l

centrale dei trust per raccogliere le informazioni inerenti alla titolarità effettiva del trust. I dati vanno forniti dal *trustee* e devono essere accessibili alle autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio, ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e all'Amministrazione finanziaria. A tal fine, i trust rilevanti ai fini fiscali vengono registrati in apposita sezione del registro delle imprese, a cura del *trustee*.

5. Il ruolo del commercialista nellapianificazione gestione dei patrimoni familiari

In aggiunta a quanto trattato sinora, si aggiunga che il ruolo della consulenza in tema di pianificazione e protezione dei patrimoni nel loro complesso appare imprescindibile, in Italia, non solo per la cospicua presenza di piccoli patrimoni e PMI, ma anche in relazione al livello di la combinazione di conoscenze,
motivazioni e comportamenti che permettono di compiere scelte appropriate nella gestione del l patrimonio. Una recente indagine richiamata dalla Banca

[62] Cfr. Relazione Annuale, 31 maggio 2017.

confrontabili, il livello di conoscenza dei concetti economici e la diffusione di comportamenti adeg

lo inferiore rispetto agli altri paesi[63].

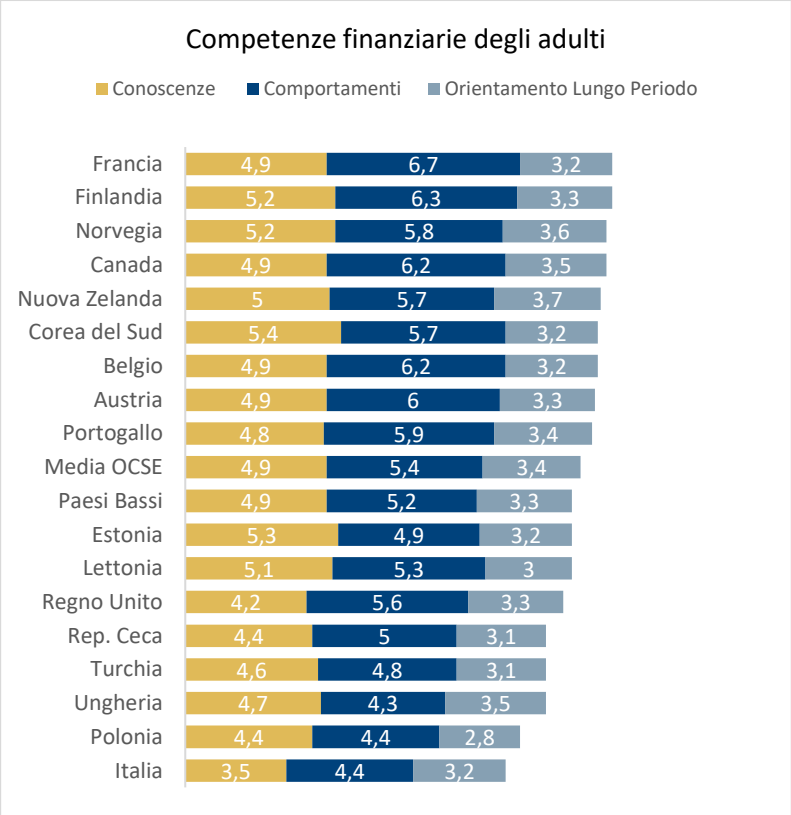

Fonte: elaborazione sulla base Řλ h/{9Σ h9/5κLbC9 áLyűŜNJy1·ű1ƨy1·f {dzNJØŜè ƨŦ !Řdzfű Cλy1·yŎλI·f [λűŜNJI·Ŏè /ƨYLJŜűŜyŎλŜăέφ

Con riferimento alla ricerca di AIPB sulla clientela *private* in Italia la maggioranza degli intervistati interrogati ha dichiarato di possedere competenze elevate su temi di gestione del denaro ed

In o di AIPB mostra che una quota maggiore di clienti imprenditori possiede una competenza finanziaria elevata, rispetto al totale del campione.

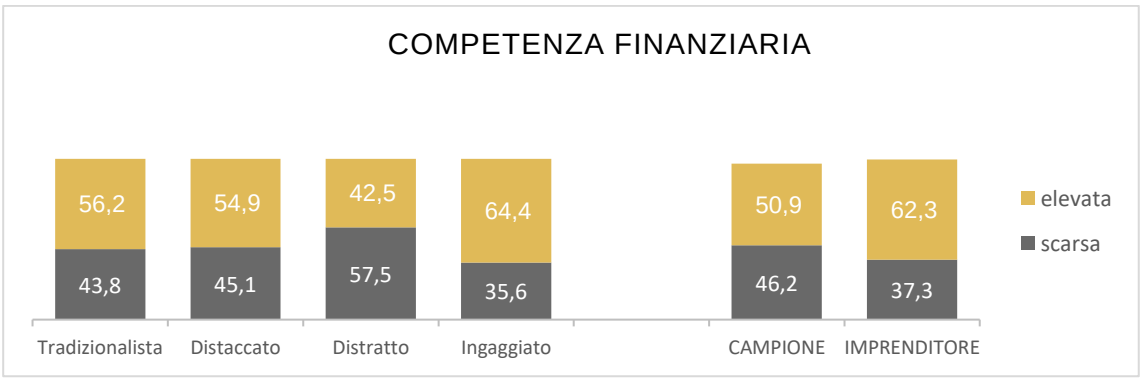

Fonte: AIPB (2017) XII Osservatorio sulla clientela Private in Italia

63

Nel caso di clientela con elevate competenze finanziarie la qualità del servizio della consulenza acquisisce una rilevanza che va oltre la buona gestione degli investimenti, che rimane comunque un aspetto fondamentale. Questo target di clientela tende a richiedere un servizio che garantisca una visione globale del patrimonio, mantenendo standard di eccellenza. Si noti che proprio *fŁy∃I·∃∃λI·ǘ2* e il cliente imprenditore, i quali presentano la maggiore percentuale di individui con competenza finanziaria elevata, risultano gli individui che attribuiscono maggiore importanza ai servizi di wealth management (come indicato nel grafico al paragrafo 3).

Sulla base di quanto finora analizzato, n *wealth planning*, il ruolo della consulenza appare tanto più rilevante in quanto gli strumenti a disposizione del cliente e dei suoi familiari per la gestione del patrimonio sono numerosi e differiscono tra loro in relazione alla natura giuridica, agli obiettivi perseguibili e ai profili di imposizione fiscale, diretta e indiretta.

Proprio la presenza di numerosi elementi da tenere in considerazione rende le scelte relative al *wealth planning* molto delicate, in quanto si intrecciano aspetti connessi alla tutela del patrimonio, a obiettivi di redditività, alla propensione al rischio, alle esigenze operative / organizzative della

In tale ambito, di conseguenza, un ruolo fondamentale è giocato dalla capacità di collaborazione e dal dialogo tra intermediari e professionisti, che sono chiamati
approfondita dei suoi bisogni, adottando un approccio ampio e illustrando, per i rispettivi ambiti di competenza, tutti gli strumenti a disposizione per il raggiungimento dei propri scopi.

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti mostrano come nelle scelte successorie, di pianificazione finanziaria, di gestione e tutela del patrimonio, gli individui dovrebbero essere guidati, ad interagire in maniera sempre più frequente e strutturata con i propri consulenti di fiducia, non in un ottica mutuamente esclusiva ma con un approccio collaborativo e inclusivo.

La capacità di integrare valutazioni in diversi ambiti di specializzazione - tecnica, legale, fiscale, finanziaria ed economica - è alla base di un processo capace di fare emergere ed anticipare i bisogni, confrontarsi sulle possibili soluzioni da adottare, prendere decisioni, realizzarne le conseguenti azioni e continuare a monitorare e adattare i percorsi intrapresi al variare degli scenari.

Dialogo e confronto tra gli intermediari ed i professionisti dovrebbero essere fondati sulla ricerca di collaborazioni finalizzate ad offrire alla clientela una offerta integrata basata su un soddisfacimento
mpresa-famiglia-
accurata pianificazione nel tempo che concili diverse esigenze grazie alla profonda conoscenza che deriva dall analisi e dalla mappatura del patrimonio nel suo complesso, che è tradizi
virtù del rapporto di vicinanza e fiducia che si instaura, nonché del supporto continuo che
Il riconoscimento di un simile ruolo è ormai

multibancarizzazione e al supporto offerto dagli stessi intermediari finanziari, in quanto permane anche la pratica di richiedere una seconda opinione sulle proposte ricevute: una famiglia su due si rivolge stabilmente ad un secondo consulente e, relativamente agli investimenti finanziari, la seconda opinione viene richiesta nel 71% dei casi al commercialista di fiducia, a testimonianza del ruolo di primo piano svolto i .

Il commercialista, infatti,
suo patrimonio, dei flussi reddituali e, in alcuni casi, anche degli equilibri personali/relazionali
ienda, posizionandosi in tal modo come un vero e proprio *wealth planner*, in grado di generare valore aggiunto nella relazione con il proprio cliente, soprattutto
customizzazione delle soluzioni da proporre.

Si pensi, ad esempio, alle delicate tematiche connesse al passaggio generazionale, in cui devono essere affrontati elementi di tipo aziendalistico, operativo, finanziario, fiscale, che vanno combinati con la più opportuna e delicata gestione di aspetti di tipo relazionale e familiare.
Il ruolo del commercialista è tanto più centrale e di coordinamento anche rispetto ad altre figure professionali (es. notai, avvocati, ecc.) in quanto uno degli elementi fondamentali in cui si articola *wealth planning*, che deve avere una prospettiva di medio-lungo periodo, riguarda la più complessiva pianificazione patrimoniale per gli individui e i loro patrimoni.
Altro elemento da tenere in considerazione gli aspetti etici e deontologici, sui quali i commercialisti basano lo svolgimento della propria attività, che comportano obblighi di diligenza, responsabilità, competenza e riservatezza. Tali fattori non devono essere in alcun modo sottovalutati, atteso che recenti ricerche mostrano come uno dei driver più rilevanti nella relazione tra cliente e consulente sia rappresentato proprio dalla trasparenza nei *advisor* di interpretarne al meglio gli interessi e le aspettative. Il rapporto in questione, in futuro sarà guidato non solo dalle performance, ma sarà valutato in *client experience*, legato alla capacità del consulente di offrire un supporto proatt *wealth planning.*
della diffusione delle pianificazione dei patrimoni a mere performance quantitative in termini di rischi da affrontare e rendimenti da perseguire rischierebbe di

cliente e la sua famiglia, supportato dalla capacità di interpretarne al meglio bisogni ed esigenze nel corso del tempo. Pur in un ambiente per molti aspetti *technology-driven*, oltre il 60% dei clienti (addirittura il 71% nella fascia al di sotto dei 35 anni) si aspetta che il proprio *wealth planner* integri le tecnologie pur sempre negli elementi esperienziali delle opzioni da proporre, allo scopo di fornire soluzioni più complete ed integrate[64].
Sempre in relazione al passaggio generazionale dei patrimoni, giova sottolineare come sia ormai già in corso un trend che vedrà nei prossimi anni un enorme trasferimento di ricchezza da parte dei *baby boomers* a favore della Generazione X (1965 1980) e dei Millennials (1981 2000)[65]. Tra coloro i quali dovranno trasferire i propri beni, solo il 45% ha già un piano di passaggio generazionale in essere[66]: di conseguenza, si svilupperanno enormi opportunità di proporre a un mercato molto vasto servizi di consulenza rispetto a una problematica che gli investitori dovranno certamente affrontare. Da questo punto di vista, una delle funzioni più importanti che il commercialista deve svolgere, proprio per la vicinanza e il tipo di relazione privilegiata che si instaura con il cliente, è quella di attivare, come un *pivot*, un team di professionisti quali notai, avvocati, *consulenti finanziari*, al fine di identificare gli strumenti di gestione del patrimonio più idonei alle esigenze di ciascuna famiglia, instradandola nel loro utilizzo.
Soprattutto nel caso di investitori con una limitata cultura finanziaria, infatti, numerosi studi hanno riscontrato un meccanismo di vera e propria inerzia, che tende a non affrontare per tempo le tematiche in oggetto, rimandando sine die e ipotizzando che non sia mai troppo tardi per farlo. Come e
diligente *never too soon to do that*

64

65 Solo negli Stati Uniti, la cifra in questione si aggira intorno ai 30.000 miliardi di dollari.

66

farlo)[67], che induca i clienti a iniziare in maniera tempestiva e ponderata un processo di pianificazione che comprende aspetti complessi e delicati.
Questo ruolo di *mentoring*
di persone da coinvolgere, rappresentate in molti casi dai diversi membri della famiglia (spesso allargata a familiari acquisiti), appartenenti a differenti generazioni, con le quali è opportuno stabilire relazioni di -lungo periodo.
Atteso quanto fin qui considerato, sulla base degli svariati aspetti da tenere in considerazione

decisiva funzione del consulente debba essere supportata da competenze di livello molto elevato ed eterogeneo che, come detto, spaziano da fattori meramente aziendalistici a capacità relazionali, da conoscenze in materia fiscale a *skills* nel campo della finanza comportamentale. Alcune ricerche, infatti, mostrano come in molti casi siano gli stessi *family offices* a non essere completamente

degli investitori e delle loro famiglie[68].
Solo grazie a standard elevati e competenze di alto livello sarà possibile fornire, insieme ai consulenti finanziari, una *value proposition* che possa essere riconosciuta e apprezzata dai clienti, che riesca a risolverne i problemi e soddisfarne le esigenze.
cliente e le conoscenze tecniche
necessarie consentiranno di far assurgere il commercialista al ruolo di *one-stop shop*

sempre più rilevanti per la pianificazione e protezione del patrimonio e per risolvere le criticità connesse al passaggio generazionale degli asset detenuti, con particolare attenzione alle realtà aziendali e ai diversi tipi di soluzione societaria.

67
2016.
68 *Financial Times*, 12 settembre 2017.